NUOVE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEI CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA

Art. 1

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 14 novembre 1973, non più in vigore dal 23 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia
Estremi	Legge 27 ottobre 1973, n. 629
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-le-pensioni-privilegiate-ordinarie-in-favore/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it